

BGer 1C_511/2012 vom 17. Oktober 2012

Bundesgericht, 2012-10-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_511_2012

FR: TF 1C_511/2012 du 17 octobre 2012

IT: TF 1C_511/2012 del 17 ottobre 2012

Erwägungen

E. 1.1

Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 1.2

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante (DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3).

E. 2.1

Le ricorrenti, asserendo l'intervenuta prescrizione penale per i fatti antecedenti il 30 marzo 2008, ritengono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poichè occorrerebbe riesaminare la prassi istituita con la DTF 117 Ib 53 , secondo cui nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG), applicabile nel caso di specie, non occorre esaminare la questione della prescrizione. Al loro dire, questa giurisprudenza andrebbe riconsiderata in quanto non affronterebbe la questione dell'osservanza del principio della proporzionalità, previsto dalla Costituzione e dalla CEAG. Non sarebbe inoltre stata affrontata la questione del principio dell'utilità potenziale. L'esclusione, a priori, dell'esame della prescrizione secondo il diritto estero e di conseguenza il diniego di esaminare le questioni della proporzionalità e dell'utilità potenziale non sarebbe sostenibile, né oggettivamente spiegabile.

E. 2.2

Criticano poi l'ulteriore conclusione dell'istanza precedente, secondo cui, richiamata la DTF 130 II 217 consid. 11.1 pag. 234, dove si precisava che solo l'imputato, quale persona perseguita nella procedura aperta all'estero, è legittimato a invocare la prescrizione, ma non per contro le ricorrenti. Adducono che anche la richiamata sentenza 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 3.9, non spiegherebbe le ragioni per cui una parte, alla quale viene riconosciuta, come alle ricorrenti, la legittimazione a ricorrere, verrebbe poi a priori esclusa dalla possibilità di invocare la prescrizione; ciò a maggior ragione ricordato che la procedura d'assistenza giudiziaria, contrariamente a quella penale, è di natura amministrativa. Questa esclusione violerebbe quindi il diritto di essere sentito. Chiedono pertanto che venga riconosciuto loro il diritto di avvalersi dell'istituto della prescrizione secondo il diritto italiano.

E. 2.3

Contrariamente agli speciosi assunti ricorsuali, non v'è ragione di riesaminare la citata giurisprudenza, rettammente applicata dall'autorità precedente e costantemente confermata in seguito (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; sentenza 1A.204/2006 del 1° novembre 2007 consid. 4.4). Riguardo al rifiuto di esaminare la prescrizione nel quadro della CEAG, il Tribunale federale ha ritenuto infatti che si tratta di un silenzio qualificato e non di una lacuna colmabile mediante interpretazione.

E. 2.3.1

La giurisprudenza, costantemente confermata, secondo cui solo le persone perseguite nello Stato richiedente sono legittimate a invocare la prescrizione secondo il diritto dello Stato estero, si fonda sul fatto che le norme relative alla prescrizione sono destinate a tutelare solo la persona perseguita e rientrano nella competenza delle autorità di perseguimento dello Stato richiedente. Per contro, l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP (RS 351.1), non invocato dalle ricorrenti, protegge gli interessati contro misure coercitive ordinate in Svizzera dopo l'intervento della prescrizione assoluta secondo il diritto elvetico (DTF 136 IV 4 consid. 6.1). Tuttavia, quando sussiste, come in concreto, un trattato di collaborazione che non prevede di considerare la prescrizione secondo il diritto svizzero, questa normativa, più favorevole all'assistenza, prevale sulla AIMP (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; 126 II 462 consid. 5; 117 Ib 53).

E. 2.3.2

D'altra parte, riguardo all'invocata prescrizione, le ricorrenti disattendono che la questione di sapere se, sulla base del principio di proporzionalità, i documenti litigiosi possano ancora essere utilizzati in Italia, trattandosi di un quesito relativo alla valutazione delle prove, dev'essere risolto dalle autorità estere (DTF 121 II 241 consid. 2b pag. 244; sentenza 1A.153/2006, citata, consid. 3.9), come la questione della prescrizione secondo il diritto italiano.

E. 2.4

La sentenza 1A.249/1999 del 1° febbraio 2000, sulla quale insistono le ricorrenti, è manifestamente inconferente. In effetti, essa si riferiva a una domanda di assistenza in materia penale alle Filippine, quindi a uno Stato non legato alla Svizzera da un trattato e che si fondava pertanto, contrariamente al caso in esame, sulla AIMP: solo per questo motivo era stato esaminato il quesito della prescrizione (consid. 1e e 3e/aa; cfr. anche DTF 130 II

217 consid. 1 inedito e consid. 11 per l'assistenza alla Repubblica della Cina, Taiwan).

La decisione impugnata non si scosta dalla giurisprudenza costante, prassi che non occorre riesaminare.

E. 3

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.